

STATUTO

AST AEROSERVIZI S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: PALERMO PA VIA CADUTI SENZA CROCE
28

Codice fiscale: 04534290822

Numero Rea: PA - 200944

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato lettera "A" al repertorio n.96207/24949

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società per azioni denominata

"AST AEROSERVIZI S.p.A."

ARTICOLO 2

La società ha sede in Palermo.

Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, rappresentanze ed agenzie su tutto il territorio nazionale ed estero.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale, nell'ambito del comune sopra indicato.

ARTICOLO 3

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4

La società ha per oggetto ogni attività e servizio nel settore del trasporto aereo e terrestre mediante aeroplani, elicotteri, autoveicoli e con qualunque altro mezzo, nonché con mezzi idonei ai servizi, a terra o per mare, complemen-

	tari, in favore di soggetti pubblici e privati.	
	In particolare la società potrà effettuare ogni attività di:	
	- consulenza tecnico-economica;	
	- formazione professionale;	
	- pubblicità e propaganda;	
	- trasferimenti tecnologici e di intermediazione dell'infor-	
	mazione utili all'impresa;	
	- ricerca e sviluppo;	
	- studi e pianificazione.	
	Quanto sopra, sia nel settore del trasporto aereo, che ter-	
	restre e marittimo.	
	Nell'ambito del settore del trasporto aereo, potrà erogare	
	ogni servizio da effettuarsi con aeroplani, elicotteri e con	
	qualunque altro mezzo destinato al volo avente le seguenti	
	finalità:	
	1) effettuazione di voli per la realizzazione di servizi di-	
	retti ad eseguire riprese fotografiche, fotogrammetriche,	
	cinematografiche e televisive;	
	2) servizi di pubblicità aerea mediante lanci di gadgets	
	pubblicitari, traino di striscioni e quant'altro consentito	
	dalla vigente normativa;	
	3) effettuazione di voli miranti alla protezione, tutela e	
	salvaguardia dei territori e del patrimonio forestale, con	
	particolare riguardo all'avvistamento e allo spegnimento di	
	incendi, nell'ambito delle direttive e prescrizioni delle	

	Autorità pubbliche preposte;	
	4) servizi di vigilanza controllo, monitoraggio e telerilevamento dell'ambiente marino e terrestre finalizzati alla salvaguardia del patrimonio naturale ed alla lotta all'inquinamento, in armonia alle norme vigenti e sotto la tutela delle Autorità pubbliche preposte;	
	5) effettuazione di voli per il trasporto di carichi esteri, per lo spargimento di sostanze antiparassitarie o altre utili alle coltivazioni nonché per la sorveglianza di dighe, acquedotti, metanodotti, oleodotti e linee elettriche e telefoniche;	
	6) costituzione e gestione di scuole di volo, realizzazione di corsi per l'istruzione al volo e la diffusione della cultura aerea e per il conseguimento di brevetti ed abilitazioni secondo le norme vigenti in materia, organizzazione e realizzazione di corsi professionali per la qualificazione e la specializzazione di personale navigante, di assistenza a terra, di personale tecnico per la riparazione e la manutenzione dei velivoli, di personale avente profili professionali direttamente o indirettamente connessi all'attività della società, ivi compresi i settori: commerciale amministrativo, informatico, marketing e comunicazioni;	
	7) organizzazione di voli turistici, panoramici, traino di alianti, lancio di paracadutisti, voli didattici, di osservazione e di ricerche di prevenzione e/o soccorso, di pronto	

	intervento, voli sanitari e quant'altro previsto dalle norme vigenti;	
	8) trasporto pubblico di persone, merci, valori, valuta e quant'altro permesso; voli di linea e charter;	
	9) impianto di officine meccaniche per la fornitura di servizi per la manutenzione e riparazione di aeromobili della stessa società o di terzi nei limiti delle autorizzazioni tecniche necessarie;	
	10) servizi di assistenza a terra, handling, hangaraggio, catering ecc., gestione di aeroporti, eliporti, avio-idro-e-lisuperfici, pubblici e privati, sia conto proprio che conto terzi;	
	11) conduzione, manutenzione e gestione degli impianti ed infrastrutture aeroportuali;	
	- conduzione, manutenzione e gestione degli apparati per il controllo radiogeno;	
	- pulizia interna ed esterna di aerostazioni;	
	- pulizia e manutenzione piste aeroportuali;	
	- potatura erba sedime aeroportuale;	
	- vigilanza e controllo aeroportuale;	
	12) realizzazione e gestione di hangars, depositi e punti per l'approvvigionamento e la distribuzione di carburanti lubrificanti nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni necessarie;	
	13) realizzazione e gestione di bar, ristoranti, circoli ri-	

	creativi e attività assistenziali connessi alle attività di	
	volo e lavoro aereo;	
	14) acquisto, noleggio, gestione e vendita di aeromobili, e-	
	licotteri, attrezzature aeroportuali, e di tutti gli stru-	
	menti e le attrezzature necessarie al funzionamento o ammo-	
	dernamento degli stessi;	
	15) acquisto di computers e gestione di centri di elabora-	
	zione dati per la gestione computerizzata connessi all'atti-	
	vità di lavoro aereo;	
	16) attività di programmazione, pianificazione, progettazio-	
	ne e controllo di infrastrutture attinenti all'oggetto so-	
	ciale;	
	17) ogni attività di supporto rispetto a quelle di cui ai	
	precedenti numeri.	
	18) esercizio delle prestazioni di servizi di pulizia, di-	
	sinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione	
	in ogni forma e manifestazione, di qualsivoglia locale o am-	
	biente destinato ad attività industriale, commerciale, pro-	
	fessionale, ricreativa, a uffici pubblici e privati e a ci-	
	vile abitazione; di strade, piazze, ville e giardini sia	
	pubblici che privati.	
	Tutte le attività di cui sopra saranno svolte in favore di	
	tutti i soggetti pubblici e privati, anche mediante stipula	
	di convenzioni o la partecipazione ad appalti, appalti-con-	
	corso e, tutti quegli altri mezzi idonei alla stipula di	

contratti pubblici amministrativi.

ARTICOLO 5

La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza e connessione con l'oggetto sociale e/o comunque utili al conseguimento dello scopo sociale.

Essa può partecipare a riunioni temporanee di imprese e/o associazioni temporanee di imprese e/o a raggruppamenti temporanei di imprese: potrà partecipare direttamente o attraverso le società partecipate a qualsiasi tipo di gara per l'affidamento dell'esecuzione di lavori e/o della prestazione di servizi connessi con l'oggetto sociale; potrà altresì assumere interessenze, quote, partecipazioni in altre società di capitali, anche consortili o cooperative purchè a responsabilità limitata, aventi scopi affini, analoghi, connessi o collegati al proprio oggetto sociale. La società può inoltre compiere operazioni di leasing e concedere fidejussioni, privilegi e pegni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili di proprietà sociale a favore di privati, banche e società a garanzia di obbligazioni anche di terzi, anche se esplicano attività non affine e complementare, ogni qualvolta, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

La società potrà accedere, nei limiti delle disposizioni di legge, a tutte le forme di benefici previsti dalle normative

regionali, nazionali e/o comunitarie.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 850.000,00 (euro ottocentocinquanta virgola zero zero), diviso in n. 850.000 (ottocentocinquanta) azioni nominative del valore di Euro 1,00 (euro uno virgola zero zero) cadauna.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Esse conferiscono eguali diritti ai loro possessori.

Ogni azione è indivisibile, il suo possesso implica accettazione del presente statuto. Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro dei soci, tenuto conto delle variazioni di domicilio comunicate dagli azionisti alla società.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 7

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni sono trasferibili a norma dell'articolo 2355 bis C.C. Il trasferimento delle azioni è subordinato al gradimento espresso dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza. In

caso di mancato gradimento si fa espresso rinvio al secondo comma dell'articolo 2355 bis del codice civile.

ARTICOLO 8

OBBLIGAZIONI

La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.

La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in o con warrants per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione spetta all'assemblea straordinaria, salva la possibilità di delega agli Amministratori ex articolo 2420 ter e 2443.

ARTICOLO 9

RECESSO

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della società;
- b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata con avviso comunicato con raccomandata A.R. da far pervenire almeno otto giorni prima, o co-

munque con ogni altro mezzo di comunicazione che certifichi l'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a settanta giorni.

L'assemblea ordinaria sia di prima che di seconda convocazione delibera con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fatta salva la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 2368 C.C.

L'Assemblea Straordinaria sia di prima che di seconda convocazione delibera con il voto favorevole, di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 11

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, idonea

certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti almeno due giorni prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società.

Per al rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

ARTICOLO 12

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona nominata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina il segretario, scelto anche tra i non azionisti. Ove disposto dalla legge, il presidente, designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea. In tal caso non è necessaria l'assistenza del segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare il risultati delle votazioni.

In ogni caso, le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

ARTICOLO 13

RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i do-

cumenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire da chi sia espressamente indicato nella delega. A tal riguardo, si fa espresso rinvio all'articolo 2372 codice civile.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabili da 3 (tre) a 5 (cinque) secondo la determinazione che viene stabilita dall'assemblea, che ne fissa i compensi.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore tre esercizi e sono rieleggibili. Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolati dall'articolo 2383 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori che non partecipano senza giustificato motivo alle assemblee ovvero, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

Il venir meno della maggioranza dei consiglieri, per qualsiasi causa, comporterà la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 15

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di amministrazione si raduna presso la sede della società od altrove, purchè nel territorio italiano, su convocazione del presidente o in mancanza del vice presidente o dell'amministratore delegato.

La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascuno degli amministratori e dei sindaci effettivi.

In caso di urgenza il consiglio può essere convocato anche senza l'osservanza del termine e delle modalità come sopra stabilite, purchè la convocazione avvenga anche solo in via telefonica almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente o dall'amministratore delegato.

Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 16

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministra-

zione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

ARTICOLO 17

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo sono attribuiti, senza alcuna limitazione, i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna, salva la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 18

CONSIGLIO, CARICHE SOCIALI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI

GENERALI

Il Consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non via abbia provveduto, sceglie fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente e nei limiti dell'articolo 2381 C.C. può delegare proprie attribuzioni ad un amministratore delegato. Le cariche sociali dovranno essere ricoperte da sog-

getti in possesso di adeguate capacità professionali e competenze. Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o più dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

Valgono, per le adunanze e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali non amministratori, nonchè conferire procure per singoli atti o categorie di atti a componenti del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 19

RAPPRESENTANZA

Poichè la società verrà amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione, la rappresentanza spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè al vice presidente o all'amministratore delegato, in via tra loro disgiunta, per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, nonchè per l'esercizio dei poteri loro conferiti e in giudizio.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 20

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti tutti scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I Sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, la quale determina la retribuzione e nomina il presidente. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino all'assemblea successiva, dal Sindaco più anziano.

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il Sindaco che non partecipa senza giu-

ustificato motivo durante un esercizio, a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono dall'ufficio.

ARTICOLO 21

CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla società verrà esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Può essere esercitato anche da una società di revisione.

Il revisore verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica se il bilancio di esercizio è, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che disciplinano; esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo fisso spettante al revisore. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con Decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Non possono essere incaricati del controllo contabile i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 primo comma.

I soggetti incaricati del controllo contabile sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 22

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può

essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 23

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'utile netto di bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinari.

TITOLO VII

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 24

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori e fissa le regole di funzionamento del Collegio in carica di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- determina i poteri dei liquidatori in conformità alla legge, stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione con particolare riguardo alla cessione dell'a-

zienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o, blocchi di essi;

- delibera circa gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- fissa gli emolumenti.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 25

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Collegio di arbitri.

ARTICOLO 26

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente contemplato dallo statuto sono richiamate le norme del codice civile nonché le leggi speciali in materia.